



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	2682_2026
Data di Arrivo		Data di Partenza	26.03.2026
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AAS	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
	A6		
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Gentili/Egregi	Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
PEO/PEC	Loro indirizzi PEO/PEC
Gentili/Egregi	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
PEO/PEC	Loro indirizzi PEO/PEC
E p.c.	Consiglieri Nazionali CONAF
PEO/PEC	Loro indirizzi PEO/PEC

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA1E	16	2026	MU	AC

Oggetto	Corretto utilizzo del titolo professionale e richiamo ai limiti della pubblicità informativa.
----------------	--

Gentili/Egregi,

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali richiama l'attenzione degli Ordini territoriali e, per il loro tramite, di tutti gli iscritti, sul corretto utilizzo del titolo professionale e sui limiti della pubblicità informativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico.

Il titolo professionale rappresenta l'identità pubblica e funzionale dell'iscritto all'Albo e deve essere sempre utilizzato in modo corretto, completo e conforme a quanto previsto dalla norma. Un suo utilizzo improprio o parziale può generare confusione presso i cittadini e compromettere il principio di trasparenza dell'informazione professionale.

Il rispetto di tale principio si colloca nell'ambito del diritto fondamentale del consumatore a ricevere un'informazione corretta, trasparente e non ingannevole, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Per tali motivi, si raccomanda a tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di qualificarsi, in ogni occasione professionale e comunicativa, quali, a titolo esemplificativo, relazioni, preventivi, incarichi, carte intestate, siti web, social media e simili, con il titolo esatto attribuito dalla norma, che definisce in maniera univoca l'appartenenza all'Ordine e, conseguentemente, l'abilitazione all'esercizio della professione. Tale qualificazione costituisce, altresì, forma di pubblicità lecita nei limiti di legge.

Ai sensi dell'art. 4, lettera d), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, la pubblicità comparativa è ammessa solo se non genera confusione sul mercato tra professionisti, né comporta l'utilizzo di denominazioni improprie o di altri segni distintivi idonei a fuorviare il destinatario.

Altresì, l'utilizzo di titoli non previsti dalla norma, di specializzazioni di fantasia ovvero mutate da altre categorie professionali, può costituire forma di pubblicità ingannevole e determinare contenziosi o conflitti con altre categorie professionali.

Anche l'utilizzo di aggettivi qualificativi nel titolo, sebbene possa apparire utile a descrivere il campo di attività del professionista, non risulta ammesso. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, si richiamano espressioni quali "paesaggista", "fitopatologo", "estimatore", "arboricoltore" e simili.

Si ritiene pertanto, laddove si volesse indicare una specifica competenza, di poterla aggiungere assieme al titolo a seguire dello stesso.

La lettera f) dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 206/2005 considera ingannevole qualsiasi pratica commerciale che, anche se formalmente corretta, possa indurre in errore il consumatore medio, in particolare con riguardo a *"...la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti, i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale, o i premi e i riconoscimenti..."*.

Ne consegue che l'utilizzo di titoli professionali diversi da quelli legalmente attribuiti può integrare una violazione del Codice del Consumo, oltre a costituire, indipendentemente dal profilo commerciale, illecito disciplinare ai sensi del vigente Codice Deontologico (Ed. 04, Rev. 00 del 4 febbraio 2026) per l'esercizio delle attività professionali degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

In particolare, l'art. 37 del vigente Codice Deontologico consente la pubblicità informativa nei limiti imposti dall'art. 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, sono definiti i titoli professionali di **Dottore Agronomo** e di **Dottore Forestale** per coloro i quali, in possesso di laurea specialistica o del previgente ordinamento e previo superamento dell'esame di Stato, risultano iscritti nella sezione A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Lo schema di trascrizione è il seguente:

Dottore Agronomo NOME COGNOME
Dottore Forestale NOME COGNOME

Vale anche il contrario:

NOME COGNOME Dottore Agronomo
NOME COGNOME Dottore Forestale

Sebbene non sorretto da un esplicito riferimento normativo, è preferibile non ricorrere ad abbreviazioni quali, ad esempio, "Dott. Agr." o "Dott. For.", poiché esse possono generare confusione con titoli appartenenti ad altre categorie professionali.

Sempre ai sensi del citato art. 10 del D.P.R. n. 328/2001, sono definiti anche i titoli professionali di **Agronomo Iunior**, **Forestale Iunior** e **Biotechnologo Agrario** per coloro i quali, in possesso di laurea triennale

e previo superamento dell'esame di Stato, risultano iscritti nella sezione B dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Lo schema di trascrizione è il seguente:

Agronomo Iunior NOME COGNOME
Forestale Iunior NOME COGNOME
Biotechnologo Agrario NOME COGNOME

Vale anche il contrario:

NOME COGNOME Agronomo Iunior
NOME COGNOME Forestale Iunior
NOME COGNOME Biotechnologo Agrario

Anche in questo caso, sebbene non sorretto da un esplicito riferimento normativo, è preferibile non ricorrere alle abbreviazioni del titolo, ad esempio "Agr. Iunior", poiché ciò può generare confusione con titoli appartenenti ad altre categorie professionali.

Si pone altresì l'attenzione alla diffusa consuetudine di declinare al femminile i titoli professionali. Sebbene sia sempre più rilevante una specifica attenzione alle tematiche della parità di genere anche in ambito professionale, appare preferibile che i titoli professionali sopra indicati vengano declinati al maschile anche quando riferiti a professionisti appartenenti al genere femminile.

Alla luce di quanto sopra, si invita ciascun iscritto a verificare attentamente l'uso del proprio titolo professionale in ogni ambito della comunicazione professionale e si raccomanda di astenersi da forme di pubblicità che, anche indirettamente, possano ingenerare dubbi circa lo status professionale o le competenze attribuite dalle norme.

Si richiama, infine, l'attenzione dei Consigli degli Ordini territoriali sulla necessità di svolgere attività di vigilanza, nell'ambito delle funzioni attribuite, a tutela della correttezza dell'informazione verso i cittadini, della dignità della professione e del rispetto delle norme deontologiche.

Cordiali saluti,

Il Presidente
Mauro Uniformi, Dottore Agronomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.

